



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

21/2016
Febbraio/11/2016 (*)
Napoli 18 Febbraio 2016

Le collaborazioni sportive rese a favore di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI esulano dall'applicazione della presunzione di subordinazione sancita dall'art. 2 co. 1 del Decreto Legislativo n° 81/2015. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 6 del 27 gennaio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 6 del 27 gennaio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 2 co. 1 del D. Lgs. n° 81/2015.

Nello specifico, i tecnici di Via Flavia hanno risposto al quesito, inoltrato dal CONI e dall'ANCL, inteso a **conoscere se le collaborazioni sportive rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, possano essere escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal Decreto Delegato n° 81/2015, attuativo di alcune delle misure previste dal *Jobs Act*.**

In primis, il Dicastero del Welfare, con l'interpello *de quo*, ricorda che il menzionato decreto sancisce "il superamento del contratto di lavoro a progetto". Dal 1° gennaio c.a. **la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e**

continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Non rientrano in tale campo di applicazione *"le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.ON.I."*.

Orbene il Ministero del Lavoro, con l'interpello in disamina, effettuando una lettura in chiave sistematica, richiama l'art. 67 del D.P.R. n° 917/1986 (*id.:* TUIR), il quale menziona *".... CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva e da **qualunque organismo, comunque denominato**, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"*.

Tale norma prevede un'accezione molto ampia abbracciando "qualunque organismo comunque denominato".

Pertanto, sulla base di tale interpretazione sistemica, **il Dicastero di Via Flavia ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. d) del D.Lgs. n° 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma, anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.**

In nuce, il Ministero del Lavoro ritiene che **esulino dall'applicazione della presunzione di subordinazione anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi Organismi.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA